



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STRADIOTTO, SANNA, BOSONE, LUSI, FERRANTE,
DEL VECCHIO, BAIO, Mariapia GARAVAGLIA, DE SENA, ARMATO,
MAZZUCONI e MOLINARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2010

Disposizioni in materia di spese per pubblicazioni, pubblicità e
rappresentanza sostenute dagli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - In questi ultimi anni sono stati notevolmente ridotti i trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali. Il taglio dei trasferimenti erariali sta determinando l'aumento delle imposte locali e delle tariffe dei servizi erogati dai comuni (buoni pasto, rette degli asili nido e case di riposo). In alcuni comuni gli amministratori sono stati costretti a diminuire la quantità e la qualità dei servizi sociali.

Tuttavia, in questa situazione alquanto critica assistiamo da una parte ad amministrazioni locali realmente in difficoltà e, dall'altra, ad amministrazioni locali che, pur rappresentando una limitata minoranza, sprecano risorse in attività che non rientrano nei loro compiti istituzionali.

Questo è reso possibile dal fatto che i trasferimenti non sono omogenei tra i diversi comuni e le diverse province: ad esempio, vi sono comuni che percepiscono 600 euro annui per abitante e altri che ne percepiscono 100. Tali disparità sussistono in quanto il calcolo dei trasferimenti non viene fatto sulla base di parametri oggettivi, quali il numero di abitanti e l'estensione territoriale, ma sulla base dei dati della spesa storica di ogni singolo ente locale.

In questa situazione, piuttosto confusa e generalmente molto critica, esistono, come già accennato, enti locali che sprecano risorse in attività che poco o nulla hanno a che fare con i loro compiti istituzionali, in alcuni casi, con l'unico scopo di fare conoscere gli amministratori nei mesi che precedono le scadenze elettorali.

L'idea di federalismo fiscale e di autonomia degli enti locali, che si condivide, ha le proprie basi nella consapevolezza che

chiedere autonomia significhi anche, contestualmente, assunzione di maggiore responsabilità spazzando via ogni alibi per una compiuta realizzazione dell'autonomia locale. In questo contesto quelle amministrazioni locali che, da una parte, costringono i cittadini a fare sacrifici, dall'altra, realizzano sprechi assurdi e rappresentano un grande aiuto a vantaggio di quanti, nel nostro Paese, non vogliono dare una reale autonomia agli enti locali.

In funzione dell'obiettivo di garantire una fattiva autonomia agli enti locali, il presente disegno di legge in primo luogo modifica l'articolo 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuendo all'organo di revisione interna degli enti locali la funzione di certificare che le spese sostenute dagli enti locali per pubblicazioni, pubblicità, rappresentanza e addetti stampa non superino un determinato ammontare (2 euro per abitante per i comuni e lo 0,50 per cento del totale delle spese correnti per le province). Diversamente, i revisori dei conti degli enti locali interessati dovrebbero darne immediata comunicazione alla sezione della Corte dei conti competente per territorio e al Ministero dell'interno (articolo 1).

Per altro verso, si interviene anche sui trasferimenti dello Stato, modificando la disciplina del patto di stabilità interno per il 2010, di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nello specifico, si prevede che qualora gli enti locali superino gli importi stabiliti dal citato articolo 239 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del

2000, come modificato dal presente disegno di legge, essi siano soggetti ad una riduzione dei trasferimenti dello Stato pari alle quote utilizzate impropriamente a copertura delle spese per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza.

Le risorse recuperate in tale modo sono a loro volta destinate ai comuni le cui risorse risultano al di sotto della media *pro-capite*, come individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni dell'organo di revisione degli enti locali)

1. All'articolo 239, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera *f*), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) certificazione delle spese sostenute dagli enti locali per pubblicazioni, pubblicità, rappresentanza e addetti stampa non superiori all'importo di 2 euro per abitante per i comuni e alla percentuale dello 0,50 per cento del totale delle spese correnti per le province. Nel caso in cui si accerti il superamento di tali limiti i revisori dei conti degli enti locali interessati ne danno immediata comunicazione alla sezione della Corte dei conti competente per territorio e al Ministero dell'interno».

Art. 2.

(Modifica al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di patto di trasferimenti erariali agli enti locali)

1. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, nei confronti degli enti locali che superano i limiti stabiliti dall'articolo 239, comma 1, let-

tera *f-bis*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è disposta la riduzione, per un importo pari alla violazione accertata, dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Tali risorse sono assegnate al "Fondo ordinario per le province ed i comuni", di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, per essere destinate ai comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 244 del 1997».

